



CITTÀ DI VEROLI

Provincia di Frosinone

Piazza G. Mazzoli n. 1

C.A.P. 03029

Tel. 0775/88521

Fax 0775/230914

E-mail : segreteria.veroli@libero.it

Partita I.V.A. : 00310280607

Codice Fiscale : 80002670604

S.P.Q.V.

ORDINANZA N. 6 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE ESTUMULAZIONI SALME NEL CIVICO CIMITERO

Prot. N. 5829

DEL 26/03/2021

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTI gli artt. 76, 87, 88, e 89 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco il compito di regolare, in via ordinaria, le estumulazioni;

VISTO il vigente Regolamento Concessioni Cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2020;

DATO ATTO che ad oggi non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove batterie di loculi e ad oggi nel cimitero comunale non sono più disponibili loculi per le tumulazioni;

RILEVATA la grave situazione di insufficienza, rispetto al fabbisogno, dei loculi disponibili come risultante da relazione del Responsabile del servizio LL.PP. e del Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 4659 in data 10/03/2021 dalla quale si evince l'assoluta insufficienza dei loculi disponibili protrattasi presso il cimitero comunale già dal 21 agosto 2017, data a partire dalla quale per fronteggiare la mancanza di loculi, il Comune sta provvedendo alla tumulazione delle salme mediante requisizione provvisoria di loculi assegnati ad altri soggetti (coniuge superstite e soggetti ultrasessantacinquenni), preventivamente requisiti a causa di necessità derivante dalla indisponibilità di loculi;

RILEVATO che dalla medesima relazione risulta altresì che non è possibile ampliare il cimitero comunale a breve in tempo utile a rispondere all'attuale fabbisogno di sepoltura, stante la necessità di addivenire alla definizione delle procedure istruttorie tuttora in corso finalizzate all'acquisizioni di pareri obbligatori da parte di soggetti terzi;

RICHIAMATO l'art. 92, del D.P.R. 10109/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che detta: "... 1) Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2) Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero...";

RICHIAMATO, altresì, il vigente Regolamento delle concessioni cimiteriali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31/07/2020 il quale all'art. 13 dispone:

"La manutenzione delle sepolture a suo tempo concesse in uso c.d. perpetuo, loculi e cappelle gentilizie incluse, grava sul concessionario o suoi eredi. Qualora lo stato della sepoltura sia causa di pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ed i menzionati soggetti non provvedano al riguardo l'intervento, previa diffida ad adempiere, è realizzato dal Comune a proprie spese con rivalsa sugli interessati.

Nel caso questi ultimi non versino all'Ente il corrispettivo dovuto o siano irreperibili, la sepoltura o cappella torna in disponibilità dell'Ente ed i resti ossei, se non oggetto di diversa richiesta di destinazione da parte di eventuali aventi diritto, sono depositi nell'ossario comune; qualora non ancora mineralizzata, la salma viene inumata per anni cinque o avviata, su richiesta di eventuali aventi diritto ed a loro cura e spese, alla cremazione.

A fronte di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, è facoltà del Comune revocare in autotutela l'atto di concessione c.d. perpetua, nel qual caso il loculo o cappella torna in disponibilità dell'Ente per successive concessioni temporanee di lunga durata.

L'eventuale revoca in autotutela comporta equo indennizzo, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione originaria decaduta o suoi eredi, per dieci anni di una celletta ossario con il vincolo di deporvi i soli resti mortali presenti nel loculo interessato."

ACCERTATO che per molte salme tumulate nei loculi del cimitero comunale, il decesso risulta avvenuto da ben oltre 50 anni e, pertanto, ricorrono le disposizioni del comma 2) dell'art.92 del D.P.R. n.285/1990 precedentemente richiamato;

ACCERTATO, altresì, che risultano seppellite a terra salme che hanno superato da diversi decenni il periodo di inumazione che, ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 285/1990 viene fissato in 10 anni e che, pertanto, potranno essere oggetto di esumazione per rotazione in caso di necessità;

CONSIDERATA la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di estumulazioni nel suddetto civico Cimitero comunale per il recupero dei loculi contenenti salme tumulate negli anni dal 1876 al 1950 compreso, ai sensi delle sopracitate norme, nonché all'esumazione delle salme seppellite a terra dal 1876 al 1950;

CONSIDERATO che dette operazioni cimiteriali di estumulazione ed esumazione sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuovi loculi e aree per l'inumazione al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale a vantaggio della collettività, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità esistente;

RITENUTO di dover procedere di conseguenza;

ATTESO che, a tal fine, questo Comune assumerà ogni strumento di ricerca e/o informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'estumulazione ed all'esumazione, quali l'affissione della presente ordinanza presso il Cimitero stesso, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed ogni altra ulteriore utile iniziativa, compresa la comunicazione ai parenti noti e l'invio all'Ufficio Territoriale di Governo di Frosinone per la sua divulgazione;

TENUTO conto che si procederà alle operazioni di estumulazione ed esumazione dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata dalle indicate operazioni, durante i giorni di esecuzione dei lavori;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 285/1990;
- gli articoli 50 e 54 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge n. 130/2001;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 737 del 28/09/2007;
- la Circolare del Ministero della Salute n.0000818 dell'11/01/2021
- la Legge n.241/1990 ed in particolare l'art.8 comma 3 e l'art.21 *quinquies*;

RENDE NOTO

- la lista dei defunti interessati dalla revoca delle concessioni dei loculi e prossima estumulazione nonché la lista dei defunti interessati dalle esumazioni delle salme inumate a terra tramite elenco allegato alla presente, elenco che resterà esposto fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet dell'Ente e con affissione agli ingressi e all'interno del Cimitero Comunale nonché tramite diffusione su quotidiani a tiratura provinciale, regionale e nazionale, stante l'impossibilità di comunicazione personale a causa dell'elevato numero di destinatari tali da rendere gravosa la comunicazione personale stessa, ai sensi del richiamato art.8, comma 3, della Legge n.241/1990;

ORDINA

- La revoca in autotutela delle concessioni dei loculi contenenti salme tumulate negli anni dal 1876 al 1950 compreso ed interessate dalle operazioni di seguito indicate e riportate nell'elenco allegato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico in premessa esplicitati;
- L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'estumulazione ordinaria delle sepolture tumulate nel Cimitero di Veroli, e delle operazioni di esumazione delle salme inumate a terra, di cui all'elenco allegato; verrà all'uopo predisposto apposito calendario di inizio e fine delle operazioni, preventivamente pubblicato sull'albo pretorio e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente oltre che nel cimitero comunale, in particolare nei luoghi del cimitero interessati dalle attività di cui alla presente;
- Di assicurare che per dette operazioni siano adottate tutte le misure di igiene, di riservatezza e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, nel rispetto delle salme esumate;
- Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione ed esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- Che l'accesso a dette aree sia consentito solo ai parenti delle salme che dovranno comunque rimanere a distanza idonea per non interferire con le operazioni e per garantire tutte le norme di igiene e sicurezza necessarie ed opportune.

INFORMA

a) CHE le spese per le citate operazioni di estumulazione, traslazione ed esumazione sono a totale carico dell'Amministrazione comunale senza alcun onere per i famigliari se non quelli derivanti dalle operazioni di cui alle lettere b.2 e b.3 indicate nei successivi punti;

b) Nel caso di completa mineralizzazione, le urne cinerarie e/o le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate nei seguenti modi:

b.1 In mancanza di espressa volontà da parte dei familiari aventi diritto, gli stessi saranno raccolti in apposita cassetta di zinco corredata da cartellino di riconoscimento e trasferiti nell'ossario comune o in locali comunali appositi, dove saranno conservati per mesi 6 (sei), per dare opportunità agli aventi diritto, che solo successivamente si mettano in contatto con gli uffici, di scegliere la destinazione desiderata, dopo di che, trascorso inutilmente tale tempo e non sia stato presentato alcun interesse, gli stessi saranno collocati in forma promiscua ed indistinta per la conservazione collettiva delle ossa in ossario comune

Nel caso di espressa richiesta da parte di familiari aventi diritto, i resti del defunto potranno:

b.2 Entro i successivi 20 gg dall'estumulazione o esumazione, essere collocati all'interno di loculi o cappelle di famiglia già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni vigenti in materia, previo deposito delle cassette di zinco contenenti i resti e corredate di cartellino di riconoscimento in appositi locali comunali e comunicazione ai parenti della data fissata per la tumulazione.

b.3 Essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge n. 130/2001.

In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti.

b.4 Tumulati in ossari concessi, sempre qualora richiesti, a titolo di equo indennizzo, ai sensi dell'art.21-*quinquies* della Legge n. 241/1990, consistente nella concessione temporanea gratuita, in favore del titolare della concessione originaria revocata o suoi eredi revocate o suoi eredi, per dieci anni di una celletta ossario con il vincolo di deporvi i soli resti mortali presenti nel loculo interessato.

c) per le salme eventualmente non completamente mineralizzate, trovano applicazione l'art.86 del D.P.R. 285/1990 e la Circolare del Ministero della Salute n.10/1998;

d) Che nel caso in cui concessionari o loro eredi risultassero irreperibili, trovano applicazione le norme previste all'art.13 del richiamato Regolamento sulle concessioni cimiteriali del Comune di Veroli;

DISPONE

e) che durante le operazioni di estumulazione/esumazione nessuno possa prelevare parte dalla salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

f) Che gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, verranno annessi al patrimonio comunale;

g) Che le operazioni di estumulazione/esumazione siano avviate decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e,

- comunque, prima dell'avvio delle indicate operazioni, debba pubblicarsi l'elenco dei defunti interessati dalle medesime;
- h) Che la presente ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'albo pretorio e sul sito online di questo Comune, diffusa su quotidiani a tiratura provinciale, regionale e nazionale, nonché affissa all'interno e agli ingressi del civico Cimitero per giorni 30 trenta prima dell'inizio delle operazioni e sino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali;
 - i) Che i loculi di tumulazione così liberati saranno riutilizzati per nuove sepolture;
 - l) Che Copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri;
 - m) Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e competenza alla ASL di Frosinone – Servizio Igiene pubblica.
 - n) Di inviare la presente ordinanza all'Ufficio Territoriale di Governo di Frosinone per la sua divulgazione.

Informa

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio cimiteriale dott. Mauro Ranelli

INVITA

Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, di darne avviso ai seguenti indirizzi comunali, al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato:

Pec.: protocollo.veroli@pec.it

Servizi cimiteriali: concessionicimiteriali@comune.veroli.fr.it – tel. 0775 885226/885267/88521

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso proporre – nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento e secondo le modalità di cui alla Legge n.1034/1971 – ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.

IL SINDACO
Avv. Simone Crestaro

